

D.D.G. n.

5583

REPUBBLICA ITALIANA



## Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

### IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 27/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 10/11/2015 al n. 148858, con la quale il Sig. Di Liberto Salvatore, nato a xxxxxxxxxx il xxxxxxxx, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 05/12/2019 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione per massima anzianità contributiva in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 7931 del 18/01/2019 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura che il Sig. Di Liberto Salvatore ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 05/12/2019;
- VISTA la nota prot. n. 8760 del 22/12/2019, successivamente rettificata con nota prot. n. 39270 del 25/08/2020, del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dalla dalla quale risulta che, per motivi di servizio, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015, il summenzionato dipendente non può essere collocato in quiescenza prima del 31/12/2020;
- VISTA la nota prot. n. 105387 del 16/11/2020 con la quale si comunica al dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 31/12/2020;
- VISTO il DA n. 2381 del 30/06/1987, registrato alla Corte dei Conti l'1/02/1988, reg. n. 4, fgl n. 343, con il quale il predetto dipendente è stato nominato, con decorrenza giuridica ed economica 01/06/1985, nella qualifica di Assistente tecnico geometra;
- VISTO il DDG n. 4622 del 28/04/2004 con il quale il Sig. Di Liberto Salvatore, ai sensi e per gli effetti del D.P.Reg. n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO il DDS n. 3387 dell'1/06/2016 con il quale al Sig. Di Liberto Salvatore sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza anni 4 mesi 5 e giorni 19;
- VISTO il Foglio matricolare militare;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Siciliana;
- CONSIDERATO che il Sig. Di Liberto Salvatore a decorrere dal 30/12/2020 vanta un'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 01/06/1985 al 30/12/2020	35	7	0
Servizio ricongiunto (DDS n. 3387 dell'1/06/2016 )	4	5	19
Servizio militare dal 14/07/1981 al 06/07/1982	0	11	23
<b>Totale anzianità contributiva utile a pensione</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>12</b>

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

### DECRETA

#### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 31/12/2020, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Di Liberto Salvatore, nato a xxxxxxxxxx il xxxxxxxx, categoria "D" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li 02 DIC. 2020

IL DIRIGENTE GENERALE

C.Madonia

F.to



originale agli atti d'ufficio